

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione